

REGIONE LOMBARDIA

**AVVISO DELLA MISURA
“CREDITO ADESSO LOMBARDIA FACTORING”**

CUP E44G24000060002

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
<i>Riferimenti normativi europei</i>	4
<i>Riferimenti normativi nazionali</i>	4
<i>Riferimenti normativi regionali</i>	5
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
A.4 SOGGETTO GESTORE.....	7
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	7
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	8
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	8
<i>B.1.a Fonte di finanziamento</i>	8
<i>B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione</i>	8
<i>B.1.c Regime di aiuto</i>	9
B.2 CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI CREDITO AMMISSIBILI ALLA GARANZIA	10
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	11
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	11
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.....	13
C.3 ISTRUTTORIA	13
<i>C.3.a Modalità e tempi del procedimento</i>	13
<i>C.3.b Verifica di ammissibilità formale delle Domande</i>	14
<i>C.3.c Istruttoria di merito creditizio dei Soggetti finanziatori</i>	14
<i>C.3.d Integrazione documentale</i>	15
<i>C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria</i>	15
<i>C.3.f Sottoscrizione del Contratto della Linea di Credito</i>	16
C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	16
<i>C.4.a Erogazione dell'Agevolazione</i>	16
<i>C.4.b Variazioni della durata e dell'importo della Linea di Credito post concessione</i>	16
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	16
D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	16
<i>D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari</i>	16
<i>D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari</i>	17
D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	17
<i>D.2.a Rinuncia</i>	17
<i>D.2.b Decadenza</i>	18
<i>D.2.c Risoluzione del Contratto della Linea di Credito</i>	18
<i>D.2.d Recupero delle somme erogate</i>	18
D.3 VARIAZIONI	19

D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI	19
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	20
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20
D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	20
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	20
D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	22
D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA.....	23
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	23
D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	25
D.13 ALLEGATI	26
<i>ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali</i>	26

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La Giunta di Regione Lombardia con Deliberazione n. XII/2995 del 09 settembre 2024 ha approvato gli elementi essenziali della misura “Credito Adesso Lombardia Factoring” a supporto dell’accesso al credito per le filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. per finanziare temporanee necessità di cassa tramite lo smobilizzo di crediti vantati verso altre imprese appartenenti alla medesima filiera.

2. La misura “Credito Adesso Lombardia Factoring” è attivata nell’ambito dell’obiettivo strategico 4.1.2 “Sostenere la patrimonializzazione, l’accesso al credito per le PMI lombarde e l’avvio di impresa” del Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- c) la Decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 “Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (di seguito Decisione n. 182/10);
- d) il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- e) il Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» che a decorrere dal 1° gennaio 2024 sostituisce integralmente il regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (di seguito Regolamento de minimis);
- f) il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Regolamento (UE) della Commissione del 23 giugno 2023, n. 1315 (di seguito Regolamento GBER).

Riferimenti normativi nazionali

- a) Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell'imposta di bollo” e s.m.i.;
- b) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- c) la Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 “Disciplina della cessione dei crediti di impresa” e s.m.i.;
- d) il Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
- e) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

- f) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- g) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
- h) la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” art. 1, comma 553;
- i) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e s.m.i.;
- j) il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” e s.m.i.;
- k) il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31;
- l) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- m) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- n) il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- o) la Legge n. 101 del 30 dicembre 2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” limitatamente all’art. 1, comma 101

Riferimenti normativi regionali

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i.;
- b) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- c) la Legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” e s.m.i.;
- d) la D.G.R. n. 7269 del 7 novembre 2022 “Aggiornamento della Metodologia per l’assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. XI/4456”;
- e) la D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e gli Intermediari Finanziari per l’attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e definito le modalità di convenzionamento;
- f) la D.G.R. n. 2995 del 9 settembre 2024 “Misura “Credito Adesso Lombardia Factoring” a supporto dell’accesso al credito per le filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i.: definizione dei criteri”.

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare Domanda di partecipazione al presente Avviso, le PMI come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della Domanda di partecipazione all'Avviso; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle Imprese;
- b) avere una Sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della Domanda di partecipazione all'Avviso; la presenza della Sede operativa deve essere rilevabile dalla visura camerale;
- c) rientrare nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia (o da 1 a 4 in caso di applicazione del Credit scoring per startup), conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i.;
- d) appartenere ad una delle filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. "Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia" e s.m.i.; l'elenco delle imprese appartenenti alle filiere riconosciute da Regione Lombardia è pubblicato sulla piattaforma Bandi e Servizi e sul sito internet di Regione Lombardia e del Gestore nella sezione dedicata al presente Avviso e sarà aggiornato nel caso di riconoscimento di nuove filiere ovvero di modifiche delle imprese partecipanti alle filiere già riconosciute;
- e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159¹;
- f) avere adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213².

Il requisito della dimensione di impresa di cui al presente comma deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'Agevolazione.

2. Sono escluse dall'Agevolazione:

¹ Il possesso di tale requisito sarà autocertificato dal Soggetto richiedente nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, e verificato a campione ex art. 71 del medesimo D.P.R. richiedendo eventuale documentazione aggiuntiva.

² Il comma 101 della L. 213/2023 prevede che "Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni."

- a) le imprese afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis;
 - b) le imprese afferenti al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative);
 - c) le imprese in insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento de minimis;
 - d) le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento de minimis;
 - e) le imprese che operano nella produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia;
 - f) le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia vigente ove applicabile.
3. Ciascun Soggetto richiedente può presentare più di una Domanda di partecipazione all'Avviso, purché:
- a) vi sia stato ritiro o rinuncia formale alle precedenti Domande di partecipazione;
 - b) eventuali precedenti Domande di partecipazione non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza;
 - c) le Linee di Credito sottostanti la Garanzia siano state integralmente estinte.

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda S.p.A. svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Gestore della misura, sulla base di uno specifico incarico sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria dell'Avviso è pari a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
2. La dotazione potrà essere aumentata, con apposita Deliberazione della Giunta Regionale, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.
3. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori Domande di partecipazione al presente Avviso sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo della dotazione originaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali Domande saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 10%, verrà preclusa la presentazione di nuove Domande e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.
4. A fronte della dotazione finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo, si stima che verranno attivate Linee di Credito per massimo 200.000.000,00 di euro (duecentomilioni/00). In ogni caso le risorse relative alle Linee di Credito sono rese disponibili dai Soggetti finanziatori entro i limiti del Fondo di Garanzia.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente Avviso è finanziato con risorse a valere sul Fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI”.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente Avviso consiste in una Garanzia regionale gratuita su una Linea di Credito concessa dai Soggetti finanziatori.

2. La Garanzia è rilasciata da Regione Lombardia a favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari, a copertura dell'eventuale mancato rimborso, da parte dei Soggetti beneficiari, degli importi anticipati nell'ambito di ciascuna Linea di Credito concessa ed opera nei limiti di cui al presente articolo.

3. La Garanzia è prestata a titolo gratuito nel rispetto della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.

4. La Garanzia:

- a) si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al Debitore;
- b) copre l'esposizione dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario per operazioni di Cessione pro-solvendo di crediti, spot ovvero revolving, anche futuri ed in massa, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, con notifica e accettazione da parte del Debitore che può essere di qualsiasi dimensione, ma deve obbligatoriamente fare parte della medesima filiera riconosciuta da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. a cui appartiene la PMI beneficiaria della Garanzia regionale (soggetto cedente) calcolata al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento;
- c) è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto della Linea di Credito sino alla Data di Scadenza. Per essere ammissibile alla Garanzia, l'Evento di rischio che legittima il Soggetto finanziatore ad attivare la procedura di escussione della Garanzia, deve avvenire entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Scadenza, a condizione che l'esposizione del Soggetto finanziatore nei confronti del Soggetto beneficiario esistente alla data di escussione della Garanzia, si riferisca ad anticipazioni del corrispettivo di Cessioni perfezionate nel periodo di efficacia della Garanzia stessa.

5. La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:

- a) nel limite, con riferimento a ciascuna Linea di Credito, dell'80% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario;
- b) nel limite, a favore di ciascun Soggetto finanziatore, del 10% dell'importo totale delle Linee di Credito concesse da ciascun Soggetto finanziatore nell'ambito della presente misura, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni;
- c) nel limite, cumulativamente per tutti i Soggetti finanziatori, del Fondo di Garanzia.

6. I dettagli sui rapporti e le procedure operative finalizzate al funzionamento della Garanzia intercorrenti tra Regione Lombardia e i Soggetti finanziatori sono indicati nella Scheda Tecnica di Misura adottata con il provvedimento che approva il presente Avviso.

7. L'intensità di aiuto della Garanzia, espressa in ESL, sarà determinata mediante il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 e in analogia con le disposizioni per garanzie limitate di portafoglio di cui all'Allegato III del Reg. (UE) 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari. L'ESL è quindi pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario e per tutto il periodo di efficacia della Garanzia incrementato dei 12 mesi utili per l'escussione della Garanzia medesima.

8. Nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia esercita il diritto di rivalersi nei confronti del Soggetto beneficiario inadempiente, attivando le procedure amministrative secondo quanto stabilito nella Scheda Tecnica di Misura.

9. A seguito della liquidazione della Garanzia escussa, il Fondo di Garanzia è surrogato in tutti i diritti spettanti al Soggetto finanziatore, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Pertanto, qualora il Soggetto finanziatore prosegua proficuamente le attività di recupero sulle ulteriori garanzie personali e/o reali eventualmente acquisite sulla Linea di Credito, dovrà informare il Gestore e retrocedere al medesimo, pro quota proporzionalmente alla Garanzia concessa, gli importi eventualmente recuperati, entro il limite pari all'ammontare della Garanzia escussa e liquidata dal Fondo di Garanzia al netto degli oneri di recupero sostenuti e debitamente documentati.

B.1.c Regime di aiuto

1. La Garanzia è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

2. Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e s.m.i. per gli aiuti de minimis:

- a. la Garanzia non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- b. la Garanzia non è concessa a imprese che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori ai sensi dell'art. 4 paragrafo 6 del predetto Regolamento;
- c. la Garanzia è cumulabile nei limiti della spesa sostenuta, con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili. In attuazione della circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da fonti finanziarie differenti a condizione

che non superi il 100% del costo. Sono in ogni caso escluse le spese finanziate con risorse PNRR secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024.

3. L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) della Garanzia sarà determinato con il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010. In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, l'Agevolazione sarà concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento mentre per la quota restante di Garanzia l'impresa dovrà pagare il relativo ESL a Regione Lombardia.

4. L'Agevolazione di cui al presente Avviso è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Caratteristiche delle Linee di Credito ammissibili alla Garanzia

1. Sono ammissibili alla Garanzia, Linee di Credito per singola PMI:

- a) di importo minimo pari a 100.000,00 (centomila/00) euro;
- b) di importo massimo pari a 1.000.000,00 (unmilione/00) euro;
- c) concesse dai Soggetti finanziatori ed utilizzate dal Soggetto beneficiario esclusivamente per operazioni di Cessione pro-solvendo di crediti spot ovvero revolving, anche futuri ed in massa, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, con notifica e accettazione da parte del Debitore, che può essere di qualsiasi dimensione, ma deve obbligatoriamente fare parte della medesima filiera riconosciuta da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. a cui appartiene la PMI beneficiaria della Garanzia regionale (soggetto cedente); l'elenco delle imprese appartenenti alle filiere riconosciute da Regione Lombardia è pubblicato sulla piattaforma Bandi e Servizi e sul sito internet di Regione Lombardia e del Gestore nella sezione dedicata al presente Avviso e sarà aggiornato nel caso di riconoscimento di nuove filiere ovvero di modifiche delle imprese partecipanti alle filiere già riconosciute.

2. La concessione della Linea di Credito potrà riferirsi all'apertura di una nuova Linea di Credito ovvero al rinnovo di una Linea di Credito preesistente.

3. La Linea di Credito potrà essere a scadenza o a revoca tenuto conto che la Garanzia sarà in ogni caso valida per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto della Linea di Credito.

4. La Linea di Credito potrà essere concessa esclusivamente laddove, alla data di concessione, il Soggetto richiedente non abbia alcuna posizione debitoria classificata, in base alle procedure del credito pro-tempore vigenti presso il Soggetto finanziatore quale credito "non performing" (stage 3).

5. A garanzia delle Linee di Credito concesse, i Soggetti finanziatori potranno richiedere ulteriori garanzie, ad esclusione di garanzie di natura pubblica (e.g. garanzia del FCG ex Legge 662/96, garanzia SACE qualora rilevante ai fini della normativa sugli aiuti di stato). Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto beneficiario.

6. Le eventuali ulteriori garanzie possono essere acquisite sulla singola Linea di Credito solo per l'importo eccedente la quota del 10% della Linea di Credito assistita dalla Garanzia (fino ad un massimo del 90% della Linea di Credito).

7. Il tasso di interesse, fisso o variabile, applicabile alla Linea di Credito è determinato in base al merito di credito del Soggetto beneficiario e a condizioni di mercato, considerato l'impatto della Garanzia. Il Soggetto finanziatore dovrà dimostrare che l'aiuto legato alla Garanzia è interamente trasferito al Soggetto beneficiario in termini di minore costo della Linea di Credito, secondo le modalità indicate nella Scheda Tecnica di Misura.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande

1. La Domanda di partecipazione all'Avviso può essere presentata dalle PMI esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore **10:30 del 14 gennaio 2025**.

L'Avviso è attuato tramite procedimento valutativo a sportello³ e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.5.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle Domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è disponibile all'interno della piattaforma Bandi e Servizi alla data di apertura dello sportello.

3. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della Domanda può essere effettuato esclusivamente:

- a) per i Soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
- b) per i Soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza Sede operativa italiana, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

4. Solo per i soggetti di cui al precedente comma lett. b), la persona incaricata alla compilazione della Domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente deve:

- a) fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
- b) fase di profilazione:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche del Soggetto richiedente;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del Soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto richiedente stesso.

5. Nella Domanda, il Soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione della piattaforma Bandi e Servizi:

- i. le informazioni generali relative all'impresa;
- ii. il Soggetto finanziatore scelto tra quelli convenzionati con Regione Lombardia. Si precisa che il Soggetto finanziatore non potrà essere modificato successivamente alla presentazione della Domanda di partecipazione all'Avviso;
- iii. la durata e l'importo della Linea di Credito per la quale viene richiesta la Garanzia.

³ Conformemente all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998.

6. Al termine della compilazione della Domanda su Bandi e Servizi, il Soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:

- a) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- b) modulo di adeguata verifica, secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi, firmato digitalmente dal legale rappresentante e accompagnato dai documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso;
- c) documentazione relativa a dati di bilancio ai fini della verifica del Credit Scoring:
 - i. **per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio** (ad esempio, S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, ecc...), eventuale copia del bilancio approvato (comprensivo del verbale di approvazione dell'Assemblea dei soci e relativi allegati) qualora l'ultimo bilancio di esercizio sia stato approvato ma non depositato alla data di presentazione della Domanda;
 - ii. **per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio: in regime di contabilità ordinaria**, ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e con dicitura "definitivo" insieme alle ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione; qualora in regime di contabilità semplificata, ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione;
 - iii. **per start up che non dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi**, elaborato relativo ad un **budget**, corredato da un **business plan** (utilizzando i modelli disponibili su Bandi e Servizi) con l'esplicitazione delle ipotesi qualitative a supporto, contenente dati relativi alle dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di:
 - 3 anni, ove l'importo complessivo richiesto della Linea di Credito è inferiore a euro 500mila;
 - 5 anni, ove l'importo complessivo richiesto della Linea di Credito è pari o superiore a euro 500mila;
- d) copia dei contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

7. Qualora la compilazione della Domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo relativo alla Domanda.

Qualora la compilazione della Domanda sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto richiedente (avente procura depositata presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma del firmatario) o da Soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza Sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema, e ri-allegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Soggetto richiedente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS),

purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

8. La Domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16 - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della Domanda di partecipazione deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il Soggetto richiedente è esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole - Allegato B art. 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27 bis).

9. Le Domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda è comunicata al Soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

10. La Domanda di partecipazione all'Avviso trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente Avviso si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle Domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle Domande di partecipazione all'Avviso prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle Domande di cui al successivo art. C.3.b e una istruttoria di merito creditizio da parte dei Soggetti finanziatori di cui al successivo art. C.3.c.

2. L'istruttoria delle Domande di partecipazione all'Avviso si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle Domande presentate, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle Domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d.

C.3.b Verifica di ammissibilità formale delle Domande

1. L'istruttoria di ammissibilità formale è svolta a cura del Gestore nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di protocollazione della Domanda di partecipazione all'Avviso ed è finalizzata alla verifica di:

- a) correttezza della modalità di presentazione della Domanda di partecipazione;
- b) completezza, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall'Avviso nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dall'Avviso.

2. Nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità formale, il Gestore verificherà altresì che i Soggetti richiedenti rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. o da 1 a 4 in caso di applicazione del Credit Scoring per startup.

3. Nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia insoluti⁴ su linee di credito gestite dal Gestore, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto richiedente, verrà attribuita la classe di valutazione 12 (5 in caso di applicazione del Credit Scoring per startup) determinando la non ammissibilità del Soggetto richiedente.

4. In caso di esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità formale, il Gestore trasmette tale esito al Responsabile del Procedimento, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della Domanda all'istruttoria di merito creditizio dei Soggetti finanziatori di cui al successivo art. C.3.c e quindi all'Agevolazione e provvede a darne comunicazione ai Soggetti richiedenti e ai Soggetti finanziatori.

5. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale, la Domanda è sottoposta all'istruttoria di merito creditizio dei Soggetti finanziatori. L'esito positivo dell'istruttoria formale sarà comunicato al Soggetto richiedente e al Soggetto finanziatore attraverso la piattaforma Bandi e Servizi.

C.3.c Istruttoria di merito creditizio dei Soggetti finanziatori

1. Il Soggetto finanziatore svolge la propria attività istruttoria con le più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito.

2. La fase di istruttoria di merito creditizio da parte del Soggetto finanziatore ha una durata massima di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità formale di cui all'art. C.3.b comma 5 e si conclude in caso di delibera positiva, con il caricamento da parte del Soggetto finanziatore sulla piattaforma Bandi e Servizi dei dati relativi all'importo, durata, condizioni finanziarie e garanzie della Linea di Credito concessa. L'importo della Linea di Credito può essere modificato dal Soggetto finanziatore solo in diminuzione rispetto a quello richiesto dal Soggetto richiedente in sede di

⁴ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 (novanta) giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

presentazione della Domanda; la durata della Linea di Credito può essere modificata sia in aumento, previo consenso del Soggetto richiedente e comunque entro i termini previsti all'art. B.2 comma 3 dell'Avviso, sia in diminuzione rispetto a quella richiesta dal Soggetto richiedente.

3. L'esito positivo dell'istruttoria sarà comunicato al Soggetto richiedente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi.

4. Fermo restando il termine di cui precedente comma 2, il mancato completamento da parte del Soggetto finanziatore della propria fase di istruttoria di merito creditizio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla comunicazione di ammissibilità dell'istruttoria formale di cui all'art. C.3.b comma 5 potrà essere causa di inammissibilità se non adeguatamente giustificato dal Soggetto finanziatore.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità formale delle Domande, Regione Lombardia, anche per il tramite del Gestore, si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti richiedenti i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

2. In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Nel caso in cui la documentazione integrativa sia richiesta a pena di inammissibilità, la Domanda verrà valutata con la documentazione agli atti.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di antimafia se applicabile, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle Domande ammesse e non ammesse ad Agevolazione. I provvedimenti vengono pubblicati sulla piattaforma Bandi e Servizi.

2. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia, ai Soggetti richiedenti e ai Soggetti finanziatori, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in Domanda, il decreto di concessione e la lettera di Garanzia, specificando l'entità della Garanzia concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'attivazione della stessa, oppure invia, mediante le medesime modalità, il decreto di non ammissione.

3. In caso di superamento del massimale de minimis concedibile, il Responsabile del Procedimento, prima di assumere il provvedimento di concessione, propone al Soggetto richiedente, con apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata, il pagamento, in tutto o in parte, dell'ESL della garanzia a Regione Lombardia al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Nel caso in cui la Garanzia sia interamente pagata la stessa non rileva ai fini della normativa aiuti di stato. Qualora il Soggetto richiedente non provveda al pagamento dell'ESL nei termini indicati nella suddetta comunicazione, il Responsabile del Procedimento rinvia la Domanda all'istruttoria di merito creditizio per la riduzione della Linea di Credito al fine di rientrare nei massimali concedibili.

4. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00 (inteso come ESL della Garanzia), il Soggetto beneficiario deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'esito non favorevole della

verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

C.3.f Sottoscrizione del Contratto della Linea di Credito

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. C.3.e comma 2 il Soggetto beneficiario sottoscriverà con il Soggetto finanziatore il Contratto della Linea di Credito.
2. Qualora il termine di cui al precedente comma non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti finanziatori, le delibere di concessione della Linea di Credito perderanno di efficacia ed il Responsabile del Procedimento dell'Avviso provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dal beneficio della Garanzia.
3. Il Contratto della Linea di Credito deve riportare obbligatoriamente la seguente dicitura riportante gli estremi dell'Avviso di riferimento ed il Codice Unico di Progetto "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso della Misura "Credito Adesso Lombardia Factoring" – CUP n. E44G24000060002".

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Erogazione dell'Agevolazione

1. Entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del Contratto della Linea di Credito, il Soggetto finanziatore dovrà produrre attraverso la piattaforma Bandi e Servizi idonea documentazione (ad esempio: estratto conto cliente, schermate dal gestionale del Soggetto finanziatore o similari) che attesti l'utilizzo, totale o parziale, della Linea di Credito da parte del Soggetto beneficiario.
2. Qualora la Linea di Credito non venga utilizzata, almeno parzialmente, dal Soggetto beneficiario entro il suddetto termine di 9 (nove) mesi dalla data della sottoscrizione del Contratto della Linea di Credito, il Responsabile del Procedimento provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza dall'Agevolazione concessa.

C.4.b Variazioni della durata e dell'importo della Linea di Credito post concessione

1. Eventuali variazioni in aumento della durata e dell'importo della Linea di Credito concesso dal Soggetto finanziatore al Soggetto beneficiario successivamente al provvedimento di concessione di Regione Lombardia, non sono ammissibili.
2. Eventuali variazioni in diminuzione della durata e dell'importo della Linea di Credito non devono essere preventivamente comunicate.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti beneficiari sono comunque obbligati a:

- a) procedere alla stipula del Contratto della Linea di Credito entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi, fatto salvo quanto disposto all'art. C.3.f;
- b) procedere all'utilizzo, totale o parziale, della Linea di Credito da parte del Soggetto beneficiario ai sensi dell'art. C.4.a comma 2;
- c) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, il Gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione al sottostante della Linea di Credito sia durante che successivamente all'efficacia della Linea di Credito e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- d) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;
- e) rispettare la normativa in materia di antimafia, laddove applicabile

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

1. I Soggetti beneficiari si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, nei termini e condizioni indicati al successivo art. D.3:
 - i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
 - ii. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario alla Garanzia;
 - iii. l'estinzione anticipata della Linea di Credito;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Soggetto richiedente ha la facoltà di ritirare la Domanda sino al provvedimento di concessione dell'Agevolazione. Successivamente alla concessione il Soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.

2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Soggetto richiedente/beneficiario dovrà utilizzare Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

In caso di ritiro della Domanda, il Responsabile del Procedimento provvederà a prenderne atto. In caso di Agevolazione già concessa, il Responsabile del Procedimento prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo art. D.2.b.

3. I soggetti che ritirano la Domanda o rinunciano all'Agevolazione prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle Domande possono presentare una nuova Domanda.

D.2.b Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a;
- b) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale, fino all'estinzione della Linea di Credito, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. A.3 dell'Avviso, salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario;
- c) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente art. D.2.a;
- d) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della Domanda;
- e) risoluzione del Contratto della Linea di Credito.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1 lettera d) e nei casi previsti al precedente art. D.1.a comma 1 lettere c), d) ed e), il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire a Regione Lombardia una quota parte dell'ammontare dell'ESL indicato nel provvedimento di concessione e comunicato al Soggetto beneficiario medesimo in sede di concessione della Garanzia, proporzionale al periodo intercorrente dalla data di concessione della Garanzia fino alla data del provvedimento di decadenza e una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura pari al doppio del valore dell'ESL così calcolato. In ogni caso è confermata l'efficacia della Garanzia a favore dei Soggetti finanziatori secondo quanto previsto al precedente art. B.1.b.

D.2.c Risoluzione del Contratto della Linea di Credito

1. Il Contratto della Linea di Credito viene risolto dal Soggetto finanziatore in caso di decadenza dall'Agevolazione di cui al precedente art. D.2.b.

2. La risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario della Linea di Credito da parte del Soggetto beneficiario, sono disciplinati dal relativo Contratto della Linea di Credito.

D.2.d Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia, in caso di dichiarazione di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, ove applicabile, adotterà le opportune azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

In particolare, esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i..

2. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi legali, ai sensi dell'art. D.2.b comma 2. Solo nei casi di decadenza a seguito di rinuncia, ai sensi del precedente art. D.2.b comma 1 lett. c), il recupero delle somme avviene senza l'applicazione di interessi aggiuntivi.

3. Ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, di cui al precedente art. D.2.b, vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio di tali somme, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 123/98 ovvero dalle disposizioni applicabili in materia di recupero degli incentivi pubblici.

D.3 Variazioni

1. Successivamente al decreto di concessione dell'Agevolazione, il Soggetto beneficiario deve presentare tramite la piattaforma Bandi e Servizi eventuali richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti al Soggetto beneficiario.

2. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della Domanda (modifiche anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie).

3. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma lett. a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. A.3. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario che abbia comunicato modifiche dell'anagrafica, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

4. Le variazioni di cui al precedente comma 2 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi. Tali variazioni sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, solo se il subentro avviene prima dell'estinzione della Linea di Credito, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario).

A seguito dell'istruttoria del Gestore, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del Procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Soggetto beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa.

5. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Regione Lombardia e/o il Gestore si riservano la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio delle Agevolazioni concesse. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento di cui al presente Avviso, l'indicatore individuato è il seguente: "Soggetti beneficiari (numero in valore assoluto)".

2. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g), della L.r. del 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction* nella fase di "adesione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione è il Dirigente pro tempore della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Allegato D.13.a "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL e sul portale Bandi e Servizi (<http://www.bandiregione.lombardia.it>).

2. Qualsiasi informazione relativa all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: lombardiafactoring@finlombarda.it.

3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

4. Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Credito Adesso Lombardia Factoring
DI COSA SI TRATTA	Misura finalizzata a supportare l'accesso al credito di breve termine per le PMI lombarde appartenenti ad una delle filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. per

	finanziare temporanee necessità di cassa tramite lo smobilizzo di crediti vantati verso altre imprese appartenenti alla medesima filiera.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.): a) con Sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della Domanda; b) già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese; c) che rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici (o da 1 a 4 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.; d) appartenenti ad una delle filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i.; e) che abbiano adempiuto all'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n.213 f) che siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 20.000.000,00 messe a disposizione da Regione Lombardia a valere sul Fondo "Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI" per il Fondo di Garanzia. Fino a euro 200.000.000,00 per le Linee di Credito messe a disposizione dai Soggetti finanziatori
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Agevolazione si configura come una Garanzia regionale gratuita su una Linea di Credito concessa dai Soggetti finanziatori ed utilizzata dal Soggetto beneficiario esclusivamente per operazioni di Cessione pro-solvendo di crediti, spot ovvero revolving, anche futuri ed in massa, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, con notifica e accettazione da parte del Debitore, che può essere di qualsiasi dimensione, ma deve obbligatoriamente fare parte della medesima filiera riconosciuta da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. a cui appartiene la PMI beneficiaria della Garanzia regionale (soggetto cedente).
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le Agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "valutativa a sportello": le Domande sono valutate in ordine cronologico di invio al protocollo e sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e successivamente di un'istruttoria di merito creditizio.

DATA APERTURA	h. 10:30 del 14 gennaio 2025
DATA CHIUSURA	Fino all'esaurimento delle risorse dopo l'apertura dello sportello.
COME PARTECIPARE	<p>La Domanda di partecipazione all'Avviso deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it.</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi.</p>
CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico – dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica. <p>Qualsiasi informazione relativa all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica lombardiafactoring@finlombarda.it</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare Domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico – Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano indirizzo PEC: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa euro 2,00;

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Avviso.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) “Agevolazione”: consiste nella Garanzia regionale gratuita su una Linea di Credito concessa dai Soggetti finanziatori;
- b) “Avviso”: si intende il presente Avviso rivolto ai Soggetti richiedenti per la presentazione della Domanda di partecipazione;
- c) “Bandi e Servizi” o “Sistema Informativo”: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Avviso, accessibile all’indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
- d) “Cessione”: si intende il negozio giuridico mediante il quale il Soggetto beneficiario – in conformità a quanto previsto dalla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e/o dal Codice Civile – trasferisce al Soggetto finanziatore, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri, come di seguito definiti;
- e) “Contratto della Linea di Credito”: si intende il contratto quadro che verrà sottoscritto dal Soggetto finanziatore con il Soggetto beneficiario relativo alla Linea di Credito e recante la disciplina applicabile alle Cessioni;
- f) “Crediti”: si intendono (i) i crediti pecuniari non scaduti, certi, liquidi ed esigibili sorti o che sorgeranno da contratti e/o ordini stipulati o da stipulare dal Soggetto beneficiario nell’esercizio della propria attività d’impresa e relativi a somme che il Soggetto beneficiario ha diritto di ricevere dal Debitore (come di seguito definito) a titolo di pagamento di beni e/o di servizi, nonché (ii) quanto il Soggetto beneficiario ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso in relazione ai medesimi contratti di cui al precedente romanino (i);
- g) “Data di Scadenza”: si intende la data di scadenza della Linea di Credito, a scadenza o a revoca, che cade in ogni caso entro e non oltre il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto della Linea di Credito.
- h) “Debitore”: si intende il soggetto persona giuridica tenuto a effettuare al Soggetto beneficiario il pagamento di uno o più Crediti;
- i) “Domanda di partecipazione o “Domanda”: si intende la domanda di Garanzia per la Linea di Credito a valere sul presente Avviso;
- j) “Equivalentemente sovvenzione lordo o ESL”: l’ESL è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest’ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario e per il periodo di efficacia della Garanzia incrementato dei 12

mesi utili per l'escussione della Garanzia (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea); l'intensità di aiuto della Garanzia, espressa in ESL, sarà determinata mediante il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 e in analogia con le disposizioni per garanzie limitate di portafoglio di cui all'Allegato III del Reg. (UE) 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- k) "Evento di rischio": si intende (i) il mancato rimborso da parte del Soggetto beneficiario, nei casi previsti dal Contratto della Linea di Credito, delle anticipazioni del corrispettivo di Cessione dei Crediti effettuate dal Soggetto finanziatore a valere sulla Linea di Credito, in via continuativa da oltre 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza del Credito ceduto ovvero (ii) la formalizzazione di una proposta transattiva presentata dal Soggetto beneficiario al Soggetto finanziatore (anche prima del termine di cui al precedente romanino (i)) ovvero (iii) l'ammissione del Soggetto beneficiario alle procedure concorsuali (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese: della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali) (anche prima del termine di cui al precedente romanino (i));
- l) "Finlombarda" o "Gestore": Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico incarico sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento della misura per Regione Lombardia;
- m) "Fondo di Garanzia": si intende quota di importo iniziale pari a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), a valere sulle economie della misura Credito Adesso e Credito Adesso Evolution relative al Fondo "Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI", finalizzato alla concessione di Garanzie a fronte delle Linee di Credito concesse;
- n) "Garanzia": la garanzia resa disponibile da Regione Lombardia a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di Garanzia, in favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti beneficiari delle Linee di Credito degli importi anticipati nell'ambito di ciascuna Linea di Credito;
- o) "Linea di Credito": si intende l'affidamento finanziario reso disponibile, con le caratteristiche di cui al precedente art. B.2, dal Soggetto finanziatore al Soggetto beneficiario;
- p) "PMI": le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- q) "Scheda Tecnica di Misura": la scheda tecnica che il Soggetto finanziatore ha approvato per avviare l'operatività della specifica misura "Credito Adesso Lombardia Factoring" nell'ambito della Convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali (D.G.R. n. XI/7345 del 14 novembre 2022);
- r) "Sede operativa": qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi;
- s) "Soggetto beneficiario": si intende il soggetto destinatario della Garanzia concessa a valere sul presente Avviso, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di una Domanda, viene ammessa alla Garanzia medesima;
- t) "Soggetto richiedente": si intende il soggetto che presenta Domanda di partecipazione a valere sul presente Avviso;
- u) "Soggetti finanziatori": si intendono gli intermediari convenzionati che concedono le Linee di Credito quali: i) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., ii) i soggetti che

esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e iii) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che aderiscono al presente Avviso sottoscrivendo l'apposita Scheda Tecnica di Misura. L'elenco dei Soggetti finanziatori è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato, in funzione delle adesioni.

2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della Domanda su Bandi e Servizi	Apertura: ore 10:30 del 14/01/2025 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria.	www.bandiregione.lombardia.it
Esito della valutazione delle Domande presentate (provvedimento di concessione o non concessione)	Entro 90 giorni solari e consecutivi dalla data di presentazione della Domanda di partecipazione all'Avviso	
Durata delle Linee di Credito	Massimo 24 mesi. L'Evento di rischio che legittima il Soggetto finanziatore ad attivare la procedura di escussione della Garanzia, deve avvenire entro i successivi 12 (dodici) mesi.	
Stipula dei contratti	Entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. C.3.e comma 2 del presente avviso	
Utilizzo delle Linee di Credito	Entro 9 mesi dalla data di stipula del Contratto della Linea di Credito	

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

AVVISO DELLA MISURA “CREDITO ADESSO LOMBARDIA FACTORING”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di trattare la richiesta di garanzia	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: <ul style="list-style-type: none">- dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR,- dell'art. 2-ter del Codice Privacy,- degli artt. 2 e 3 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”;- del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i.;- del Regolamento (UE) n.	Dati comuni anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, documento di identità, indirizzo mail, contatto telefonico

	<p>2014/651 e del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.</p> <ul style="list-style-type: none"> - della Legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” e s.m.i.; - della D.G.R. n. 7269 del 7 novembre 2022 “Aggiornamento della Metodologia per l’assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. XI/4456”; - della D.G.R. n. 2995 del 9 settembre 2024 “Misura “Credito Adesso Lombardia Factoring” a supporto dell’accesso al credito per le filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i.: definizione dei criteri”. 	
--	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: INPS; INAIL....

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.